

ATTO N. DD 4152

DEL 09/07/2024

Rep. di struttura DD-UC1 N. 903

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 1**

OGGETTO: PROGETTO N. 276/2022 - ACCORDO QUADRO PER L' ESECUZIONE DI LAVORI DI RAPPEZZATURA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 1. ANNI 2023-2024. LOTTO 5 – UNITÀ OPERATIVA 5 – CIRCOLI DI CIRCOLI DI LANZO VIÙ E SAN GILLIO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO, AI SENSI DELL'ART. 105 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., ALLA SOCIETÀ I.C.F.A. SRL, APPALTATRICE DEI LAVORI, IN FAVORE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE CITRINITI MASSIMO (CIG PADRE 9687956234 CIG DERIVATO B12C1836D8)

Premesso:

- che con propria determinazione n. 1141/2023 del 10/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo ad oggetto "ACCORDO QUADRO PER L' ESECUZIONE DI LAVORI DI RAPPEZZATURA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 1. ANNI 2023-2024. LOTTI 1-2-3-4-5", con contestuale individuazione della modalità di gara, per un importo complessivo di Euro 2.001.000,00;
- che le categorie d'opera ed i relativi importi contemplati nell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto sono i seguenti:

	CATEGORIA	IMPORTO
CATEGORIA	OG3	2.001.000,00

- che con propria determinazione n. 3847/2023 del 24/06/2023 l'appalto è stato aggiudicato, mediante una procedura negoziata, alla società I.C.F.A. S.R.L., con sede legale in Strada Rotta Palmero n. 10, Beinasco (10092 – TO), P.IVA 07916150019, con il ribasso offerto del 9,96%, per un importo massimo stimato, pari all'importo posto a base di gara, di euro 300.000,00, di cui euro 10.000,00 per oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre euro 66.000,00 per IVA 22%, e così complessivi euro 366.000,00;

-che il contratto attuativo n. 1/2024 (num. 217/2024) è stato stipulato in data 06/05/2024 per l'importo netto di Euro 150.000,00;

Vista l'istanza pervenuta al protocollo di questa Amministrazione in data 04/07/2024 (prot. n. 94162/2024),

con cui la società affidataria ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare all'impresa individuale CITRINITI MASSIMO con sede in COLLEGNO (TO) V.LE GRAMSCI N. 12, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, le lavorazioni aventi ad oggetto "rappezzi stradali, e stesa conglomerati bituminosi", (categoria OG3), per un importo netto pari ad Euro 74.250,00, di cui Euro 2.475,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, rubricato "Subappalto", così come modificato dall'art. 49 della Legge 29 luglio 2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", cosiddetto PNRR, ed in particolare l'abrogazione del limite percentuale che era previsto dal comma 2, terzo periodo, del suddetto art.105;

Tenuto conto che questo Ente deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire il subappalto a seguito dell'istruttoria dell'istanza e della documentazione a corredo della stessa, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e smi;

Preso atto che il termine di conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto è fissato dall'art. 105, comma 18 del dlgs 50/2016 in quindici giorni dalla data di inoltro dell'istanza di subappalto, fermo restando che il termine può essere prorogato una volta sola ove ricorrono giustificati motivi;

Vista la determinazione n. 3378 del 8 Giugno 2023 della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, con la quale sono state approvate le Linee guida per la richiesta di autorizzazione al subappalto nonché approvata la nuova modulistica e i modelli di dichiarazioni;

Visto l'art. 10, comma, 1 lett. d), della L. 238 del 23 dicembre 2021 con il quale sono state apportate modificazioni all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016, ed in particolare sono stati soppressi le lettere a) e d) del comma 4 dell'anzidetto art. 105, e modificata la lettera b) del medesimo comma 4;

Considerato, pertanto, alla luce delle anzidette modificazioni della Legge 238/2021 citata, che i soggetti affidatari dei contratti disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016, possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore risulti qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Accertato che:

- il subappalto è stato disciplinato negli atti di gara;
- l'esecutore dell'appalto ha dichiarato, in sede di partecipazione alla gara, mediante DGUE, la volontà di ricorrere al subappalto per i seguenti lavori "STESA CONGLOMERATI BITUMINOSI RIPRISTINI, STRADALI, SCARIFICA PAVIMENTAZIONE" (categoria OG3);
- le opere da subappaltare non superano complessivamente i limiti impliciti previsti all'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Vista la seguente documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di subappalto dalla società affidataria, depositata agli atti della Direzione:

- il contratto di subappalto stipulato in data 01/07/2024 tra la società I.C.F.A. SRL e l'impresa individuale Citriniti Massimo;
- le autodichiarazioni e le certificazioni rese dall'impresa subappaltatrice Citriniti Massimo, relative al possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell'art. 80;

Preso atto:

- della clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, contenuta nel contratto di subappalto, a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010;
- della dichiarazione sul conto corrente dedicato del subappaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
- che tra l'appaltatore e il subappaltatore non sussistono forme di collegamento o controllo a norma dell'articolo 2359 del codice civile;
- che nel contratto è imposto al subappaltatore di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e di riconoscere ai propri lavoratori il trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale dello stesso appaltatore;
- che al subappaltatore saranno corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
- delle dichiarazioni relative alle seguenti responsabilità solidali tra l'appaltatore ed il subappaltatore: prestazioni oggetto di subappalto e obblighi di sicurezza;

Preso atto, altresì, che con la sottoscrizione del Contratto di subappalto, e specificatamente dell'art. 5, il pagamento sarà corrisposto direttamente al subappaltatore, ai sensi del comma 13, comma a) dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016;

Accertata:

- l'idoneità tecnico professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- la sussistenza in capo al subappaltatore del requisito specifico richiesto per le attività/lavorazioni che si intendono affidare in subappalto e, in particolare, della qualificazione mediante attestazione SOA, rilasciata dall'Organismo di attestazione CQOP SOA nella categoria OG3, in classifica IV-BIS;

Dato atto che sono pervenuti gli esiti di tutte le verifiche d'ufficio per accertare il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in capo alla società subappaltatrice;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi per negare l'autorizzazione alla suddetta istanza di subappalto da parte dell'Impresa aggiudicatrice ICFA SRL a favore dell'Impresa individuale CITRINITI MASSIMO con sede in COLLEGNO (TO) V.LE GRAMSCI N. 12, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le lavorazioni aventi ad oggetto "rappezzi stradali, e stesa conglomerati bituminosi", (categoria OG3), per un importo netto pari ad Euro 74.250,00, di cui Euro 2.475,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visti:

- la delibera del Consiglio Metropolitan n. 55/2023 del 21 dicembre 2023 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, ai sensi dell'art. 170 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio Metropolitan n. 56/2023 del 21 dicembre 2023 ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA

8, DELLA LEGGE 07/04/2014 N. 56”;

- il DCR n. 9/2024 del 18 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14/2024 del 25 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2024-2026, nel quale è incluso Piano della performance 2024, che definisce gli obiettivi operativi riferiti agli specifici centri di responsabilità;

Precisato che il presente provvedimento è collegato all’obiettivo strategico n. 1005OB27 avente ad oggetto “gestione della rete viaria di competenza”;

Vista la determinazione n. 4328 del 17 Luglio 2023 del Direttore Generale con la quale sono stati approvati i modelli di provvedimenti relativi ai lavori pubblici di competenza della Città Metropolitana di Torino riguardanti gli interventi finanziati con risorse PNRR e non PNRR;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Matteo Tizzani, Dirigente della Direzione Viabilità 1;

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi, in capo al sottoscritto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall’istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n.231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell’Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

Dato atto che, ai sensi del Dlgs 33/2013, per il presente provvedimento è prevista la pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante sezione “Amministrazione Trasparente”;

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, a tenore del quale la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in materia di giusto procedimento;

DETERMINA

- 1) di dare atto che quanto specificato in narrativa è parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;
- 2) di autorizzare l'impresa appaltatrice I.C.F.A. SRL con sede legale in Beinasco (TO) strada Rotta Palmero n. 10 a subappaltare all'Impresa individuale CITRINITI MASSIMO con sede in COLLEGNO (TO) V.LE GRAMSCI N. 12, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le lavorazioni aventi ad oggetto "rappezzi stradali, e stesa conglomerati bituminosi", (categoria OG3), per un importo netto pari ad Euro 74.250,00, di cui Euro 2.475,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) di stabilire che, ai sensi del comma 13 lett. a) dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i pagamenti verranno corrisposti nei confronti dell'impresa Subappaltatrice direttamente dalla Stazione Appaltante, come previsto dal richiamato Contratto di subappalto stipulato in data 01/07/2024 all'art. 5;
- 4) di precisare che l'impresa appaltatrice e subappaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, ed altresì quanto prevede la nuova disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016, a tenore del quale: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale";
- 5) di specificare inoltre che:
 - l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto e per gli obblighi di sicurezza;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Matteo Tizzani, Dirigente della Direzione Viabilità 1;
- 8) di attestare in capo al sottoscritto, l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R.62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- 10) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n.231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
- 11) di disporre, ai sensi del Dlgs 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito della Stazione Appaltante sezione "Amministrazione Trasparente".

Torino, 09/07/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani